



## REGIONE CAMPANIA - GIUNTA REGIONALE

### Collegio dei Revisori dei Conti

#### RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO PREVISTA DALL'ART. 139, COMMA. 2, DEL D. LGS 174/2016

Il Collegio dei Revisori visto :

- il decreto dirigenziale n. 103 del 02.09.2024 avente ad oggetto **“Parifica del conto giudiziale reso da GESAC SPA per la gestione dell'IRESA nell'anno 2023”** a firma del dott. Fabio D'Ambrosio, Dirigente della Direzione Generale UOD 50.13.18 – Gestione Tributi regionali - Gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili ed i relativi allegati, per gli adempimenti di cui al comma 2, art. 139 del D. Lgs. 174/2016,

#### **PREMESSO**

- che l'art. 139, del D. Lgs. n. 174.2016, prevede che *"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa*

*parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”;*

- che la Corte dei Conti a Sezioni riunite, nell’adunanza del 15 febbraio 2018, ha ritenuto che :
  - ✓ *“Anche la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'art. 139, comma 2 del D.Lgs. n. 174 del 2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20); decreto che non risulta abrogato dal Codice di procedura contabile e che conserva intatta la sua portata dispositiva”;*
  - ✓ *“il Codice di giustizia contabile, lungi dal produrre l'effetto sostanziale di sottoporre all'obbligo della resa del conto agenti contabili che precedentemente ne erano esonerati, conferma e chiarisce, pertanto, sotto un profilo squisitamente processuale, la disciplina vigente che prevede: la presentazione del conto all'amministrazione dalla quale il contabile dipende nelle forme e con il contenuto definito in sede di regolamento di contabilità generale dello Stato; la parificazione del conto (consistente in una dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture tenute) a cura della stessa amministrazione; la verifica di regolarità amministrativo contabile del conto effettuata dai competenti uffici di controllo e il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale competente per territorio ai sensi dell'art. 140 del Codice”;*
  - ✓ *ai sensi dell’art. 140 del Codice di giustizia contabile, il conto munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente;*

## **CONSIDERATA**

- la presa d'atto dell'avvenuta resa del conto della gestione dell'agente contabile dott. Roberto Barbieri, Amministratore delegato della GESAC SPA;
- la verifica ad opera del Dirigente, dott. Fabio D'Ambrosio, con approvazione della parifica del conto giudiziale reso da GESAC SPA per la gestione dell'IRESA nell'anno 2023.

➤ Visto,

- ✓ Il D. Lgs. 174/2016;
- ✓ Il D. Lgs. 118/2011;
- ✓ Il Regolamento regionale n. 5 del 07.06.2018;
- ✓ Il conto della gestione 2023 reso da GESAC SPA.

**VERIFICATA**

la regolarità amministrativa, rende la relazione prevista dall'art. 139, comma. 2, del D. Lgs 174/2016.

Venezia, 13.09.2024

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

***Dott.ssa Michelina Leone – presidente***

***Dott. Nicola Marotta – componente***

***Dott. Alessandro Cioffi - componente***